

COMMISSIONI RIUNITE

AGRICOLTURA (XI) - INDUSTRIA (XII)

XI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE **GERMANI**

INDICE	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	87
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	87
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disciplina della produzione e del commercio dei mangimi (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato. (1892-B)	87
PRESIDENTE	87, 88, 90, 93, 94
MARENGHI, <i>Relatore per la XI Commissione Agricoltura</i>	87, 88, 91, 92, 93, 94
BORGHESE	88, 91, 92, 94
CARADONNA	88, 92
GRAZIOSI, <i>Relatore per la XII Commissione Industria</i>	90, 92, 93
TRUZZI	91, 92, 94
SEDATI, <i>Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le foreste</i>	92, 93
PAVAN	93, 94
SPONZIELLO	94
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	94

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo il deputato Lucifero della XI Commissione Agricoltura, e i deputati Battistini Giulio e Merenda della XII.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cattani, della XI Commissione Agricoltura è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Borghese.

Discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio dei mangimi (1892-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio dei mangimi » (1892-B) modificato dalla VIII Commissione Agricoltura del Senato.

L'onorevole Marengi, Relatore per la XI Commissione Agricoltura ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

MARENGI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, già approvato da questa Commissione, ci è stato restituito modificato dal Senato in alcuni punti. Alcune modifiche formali riguardano gli articoli 5, 6 e 7. Il Senato ha infatti convertito (articoli 5 e 6) la indicazione di « ispettore agrario provinciale » in quella di « ispettore provinciale dell'agricoltura ».

La seduta comincia alle 11,30.

PAVAN, *Segretario della XI Commissione Agricoltura*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

Una modifica più importante riguarda invece l'ultimo comma dell'articolo 7, che, nel testo da noi approvato, recitava: « Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi ai sensi del presente articolo debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia iscritto all'Albo ». Il Senato lo ha modificato nell'ultima parte per aggiungere al laureato in farmacia, da noi previsto, un laureato in scienze agrarie o in chimica (pura o industriale).

Vista questa integrazione io propongo però, e ritengo che il mio emendamento risponda a criteri di opportunità e soprattutto di giustizia, che gli stabilimenti di cui all'ultimo comma del citato articolo 7 possono avvalersi anche dell'opera di un laureato in medicina veterinaria, il quale è senz'altro competente in materia almeno quanto lo è il laureato in scienze agrarie, voluto dal Senato.

L'ultimo comma dell'articolo in esame dovrebbe pertanto recitare, se integrato nel senso da me proposto: « L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi ai sensi del presente articolo debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in medicina veterinaria, iscritto all'Albo ».

BORGHESE. Concordo pienamente con il Relatore Marenghi, perché mi sembra giusta l'inclusione anche di un laureato in medicina veterinaria iscritto all'albo. Ma questa modifica sottopone di nuovo il disegno di legge all'esame del Senato, col conseguente rischio di non più approvarlo per questa legislatura. Però se il Governo si impegna a far comunque approvare questa legge in breve termine, siamo d'accordo per la modifica.

PRESIDENTE. Il Governo c'entra relativamente, onorevole Borghese, qui si tratta del calendario dei lavori parlamentari.

BORGHESE. È esatto, ma è anche vero che è sempre utile la spinta del Governo. Ripeto che sento la necessità della integrazione proposta, ma sento anche la responsabilità di un eventuale rinvio dell'elaborazione di questa disciplina alla prossima legislatura.

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Signor Presidente, trovo giustissima la preoccupazione dell'onorevole Borghese. È un provvedimento questo che abbiamo ereditato dall'altra legislatura, e non

sarebbe opportuno ritardarne ulteriormente l'iter. Ieri sera mi sono quindi premurato di sentire gli umori, per così dire, del Senato, ed il relatore del provvedimento presso la VIII Commissione del Senato mi ha assicurato che non sarà opposta nessuna difficoltà per una rapidissima approvazione del provvedimento nel caso in cui noi lo rinviamo modificato.

CARADONNA. Io mi associo alla preoccupazione prospettata dall'onorevole Borghese.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Marenghi della sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati.

Le Commissioni Agricoltura e Industria della Camera avevano approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi composti » deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato previo accertamento, da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il Prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

Ove nella produzione dei mangimi composti siano impiegati « mangimi semplici di origine animale » questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4 ».

L'VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi composti » deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato pre-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

vio accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale della agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Ove nella produzione dei mangimi composti siano impiegati « mangimi semplici di origine animale » questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Le Commissioni Agricoltura e Industria della Camera avevano approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi semplici integrati » o « mangimi composti integrati » deve chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio, industria ed agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Ove nella produzione dei « mangimi composti integrati » siano impiegati « mangimi semplici di origine animale » questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi semplici integrati » o « mangimi composti integrati » deve chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Ove nella produzione dei « mangimi composti integrati » siano impiegati « mangimi semplici di origine animale » questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Le Commissioni Agricoltura e Industria della Camera avevano approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

« Chiunque intenda produrre a scopo di vendita integratori per mangimi deve chiedere l'autorizzazione al Ministero della sanità che la rilascia a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi ai sensi del presente articolo debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia iscritto all'Albo ».

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita integratori per mangimi deve chiedere l'autorizzazione al Ministero della sanità che la rilascia a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi ai sensi del presente articolo debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia, in scienze agrarie o in chimica (pura o industriale), iscritto all'Albo ».

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. Propongo anch'io di modificare ulteriormente questo articolo nel senso di sostituirne l'ultima parte del secondo comma dalle parole: « di un laureato » con le seguenti: « di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in medicina veterinaria, iscritto all'albo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione del Senato con la modificazione proposta dai Relatori Graziosi e Marenghi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel suo complesso.

« Chiunque intende produrre a scopo di vendita integratori per mangimi deve chiedere l'autorizzazione al Ministero della sanità che la rilascia a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta dal medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti

siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire ».

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi ai sensi del presente articolo debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in medicina veterinaria iscritto all'Albo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 non sono stati modificati. Le Commissioni Agricoltura e Industria della Camera avevano approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi composti, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti percentuali indicati nell'articolo 11:

- a) il nome o la ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice;
- b) la sede dello stabilimento;
- c) la data e il numero dell'autorizzazione di cui all'articolo 5;
- d) l'indicazione dei mangimi semplici componenti la miscela, nonché la loro quantità percentuale espressa in peso;
- e) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate.

Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione.

Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca ».

L'VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi composti, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti percentuali indicati nell'articolo 11:

- a) il nome o ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice;
- b) la sede dello stabilimento;
- c) la data e il numero dell'autorizzazione di cui all'articolo 5;
- d) l'indicazione dei mangimi semplici componenti la miscela elencati in ordine decrescente di quantità presente;

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

e) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate.

Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione.

Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca.

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Il Senato ha apportato questa modifica, motivandola con la impossibilità tecnica di determinare con sufficiente esattezza le percentuali in peso dei singoli componenti di una miscela. La nostra era la cosiddetta formula aperta. Poiché l'emendamento dal quale essa derivava è mio, desidero anche chiarire i motivi per cui l'ho presentato. Nei regolamenti che disciplinano la produzione dei mangimi composti in vari paesi è senz'altro stabilita la formula aperta, ed è questo ad esempio il caso della Danimarca, della Norvegia, del Belgio, della Spagna e di altre nazioni che fanno obbligo ai produttori di denunciare le percentuali dei componenti le singole miscele. Ho pensato pertanto che avremmo potuto adottare anche noi in Italia questo sistema. E tra l'altro, in contrasto con l'opinione espressa da alcuni dirigenti delle nostre Stazioni, il professor Visco, direttore dell'Istituto nazionale della nutrizione, di Roma, ha risposto in senso affermativo ad un quesito sulla possibilità di determinare le percentuali di peso dei singoli componenti la miscela, attraverso la determinazione quanti-qualitativa degli aminoacidi, presenti nelle proteine dei singoli componenti la miscela. Non sono d'accordo con lui i nostri istituti scientifici; interpellati al riguardo, essi concordemente dichiararono che, non disponendo attualmente di metodi analitici atti a determinare con esattezza la quantità dei mangimi semplici costituenti una miscela, essi non sarebbero stati in grado di assicurare il rispetto della norma. Fatto è che in genere questi istituti non sono in possesso degli apparecchi necessari. Abbiamo quindi da un lato la tesi di coloro che dicono che con particolari apparecchi si può determinare la quantità dei componenti, e dall'altro la realtà di fatto che la maggior parte dei nostri istituti scientifici non sono attrezzati, e dichiarano quindi di non essere in grado in concreto di fare questa analisi. Naturalmente facendo la nostra proposta avevamo ben analizzato il problema.

Ciò premesso ricordo che da tutti qui si è convenuto che si tratta di un provvedimento molto urgente. Quindi se dovessimo anche su questo punto modificare il testo del Senato daremo adito intanto ad una larga discussione, nella quale potremmo trovarci anche in contrasto e conseguentemente la legge potrebbe arenarsi. Per questi motivi propongo di approvare il testo del Senato così come è, anche in vista del fatto che in materia dovrà decidere la legislazione comunitaria, in quanto dovremo arrivare ad una unica disciplina della produzione e del commercio dei mangimi.

BORGHESE. Devo fare una premessa ovvia, e cioè che vedo in questa legge uno strumento per difendere gli agricoltori da alcune possibilità di frode. Di conseguenza se fosse possibile fare un'analisi non soltanto qualitativa ma anche quantitativa, sarebbe una cosa ottima. Però di fronte al fatto che tutti i nostri organi di controllo, Istituto superiore della sanità, Istituto della dogana, e così via, oltre ai docenti di agraria delle nostre Università, dichiarano che allo stato attuale — è da discutersi se della scienza o della nostra attrezzatura — ma comunque allo stato attuale in Italia non è possibile fare analisi quantitative del genere, mi pare che non vi sia niente da fare. Se domani la cosa diventerà possibile, si potrà provvedere con una nuova legge che prescrivere l'obbligo di questa determinazione. In questa situazione di impossibilità pratica attuale, a me pare che voler fissare già da oggi un obbligo di indicazione quantitativa non servirebbe ad altro che a favorire un rincaro dei prezzi. Infatti una ditta non onesta, conoscendo la impossibilità di un controllo, potrebbe indicare percentuali altissime (e non corrispondenti al vero) del prodotto pregiato e giustificare così un prezzo più alto, mentre verrebbe ad essere danneggiata quella ditta onesta che dichiara la effettiva percentuale, anche bassa, del componente pregiato. Si potrebbe così determinare una concorrenza ingiusta, tanto più che per l'eventuale produttore disonesto c'è la sicurezza della impossibilità di un controllo, e quindi della effettiva impunità.

Troviamo quindi giustissima la necessità dell'obbligo di indicare le quantità, ma pensiamo che questo obbligo potrà essere prescritto con una legge apposita solo al momento in cui sarà possibile un controllo effettivo. Penso quindi che per il momento sia opportuno approvare subito la legge nel testo modificato dal Senato.

TRUZZI. Desidero soltanto osservare che le preoccupazioni dei colleghi non dovrebbero

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

portarci a creare un contrasto col Senato che pregiudichi il varo definitivo di questa legge. Del resto purtroppo gli inconvenienti denunciati dal collega Borghese avvengono sia che si prescriva l'obbligo della indicazione quantitativa, sia che non lo si prescriva.

BORGHESE. Dovremmo cercare però di non darne legalmente la possibilità.

TRUZZI. D'accordo. Anche attualmente però i produttori indicano nelle etichette percentuali e quantità che poi in effetti non rispondono al vero. Non essendoci possibilità di controllo, questo fenomeno deleterio avviene comunque. Se però noi sancissimo egualmente l'obbligo della indicazione delle quantità, questo potrebbe stimolare chi di dovere ad attrezzarsi per i necessari controlli, e comunque quando per il tempo in cui avremo anche noi in Italia le apparecchiature necessarie al controllo, la norma relativa sarebbe già in vigore.

Comunque, per un insieme di considerazioni, pesando il pro e il contro della questione ritengo anche io che non sia opportuno creare un conflitto tra noi e il Senato, e pertanto approvo l'articolo nella formulazione datagli dalla VIII Commissione del Senato.

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. Prendo la parola come relatore della Commissione Industria solo per associarmi a quanto detto dagli onorevoli Marengi, Borghese e Truzzi. Mi pare che tutti e tre abbiamo fatto il capitolo completo della situazione. A maggiore tranquillità vostra, io vorrei dire ancora una cosa: è doveroso lasciare quanto il Senato ha deliberato. Io ne ero già convinto prima, e ne avevo anche parlato. Il Ministero ha interpellato i diversi istituti ed essi hanno risposto tutti, come era lecito prevedere, che conviene limitarsi ad obbligare a scrivere in ordine decrescente queste materie, perché non è possibile rilevare la quantità esatta delle merci messe nel sacchetto. L'onorevole Marengi dice: l'Istituto della nutrizione del professor Visco ha un apparecchio che può rilevare... Ma che cosa, onorevole Marengi? Gli aminoacidi! L'Istituto del professor Visco ha un apparecchio per l'esame cromatografico degli aminoacidi. Questo esame dà già molto, perché gli aminoacidi sono una parte importante. Però non rileva la quantità in peso delle materie che sono contenute. Quindi, non esiste attualmente, in Italia, un apparecchio adeguato. Ora mi domando: esistono all'estero questi apparecchi? Ho consultato la legislazione dei paesi stranieri; vi è la Germania, per esempio, che fa indicare, come vuole il nostro Senato, gli elementi in ordine decrescente; op-

pure, se si vuole, anche le percentuali. Quindi noi approvando così com'è l'articolo, avremo una legislazione che è almeno allo stesso livello di quella tedesca, che è molto progredita. Concludo esortando ad accettare quanto l'onorevole Marengi ha ammesso, quanto l'onorevole Borghese ha voluto ribadire e quanto l'onorevole Truzzi ha voluto ricapitolare.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Brevemente, per dire che l'emendamento proposto dall'onorevole Marengi aveva evidentemente lo scopo di accrescere le garanzie offerte dall'agricoltore per i mangimi complessi. Ora sono sorte queste difficoltà derivanti dal fatto che gli istituti speciali interpellati hanno dichiarato che non si troverebbero nella condizione di effettuare questi controlli quantitativi. Anche se è incerto se questi controlli, da un punto di vista teorico, si possono o non si possono fare, la verità è che in Italia non vi è una attrezzatura idonea. Le nostre preoccupazioni, però, si affievoliscono, dato che è possibile invece accertare con sicurezza i dati analitici relativi al contenuto in principi nutritivi dei mangimi. Quindi un sufficiente grado di garanzia per l'acquirente di questi prodotti può essere offerto dalla organizzazione di vigilanza e di controllo attualmente esistente. Per non creare poi ulteriori difficoltà nei confronti del Senato, il Governo aderisce alla proposta dei Relatori.

BORGHESE. Io penso che si potrebbe concludere auspicando un intervento per far sì che i nostri organismi di controllo possano avere tutti gli elementi che la scienza può dare per arrivare a perfezionare al massimo questo controllo.

CARADONNA. Bisognerebbe riformare tutta la materia in modo da avere un unico organismo di controllo, perché attualmente ne abbiamo cinquanta!

BORGHESE. D'accordo. Ma io vorrei dire questo: non vorrei che, adagiandosi su questa legge, cioè sul fatto che il controllo non c'è, anzi che il controllo scientificamente è impossibile, noi si dorma e si dica: andiamo avanti così. Bisogna auspicare e lavorare affinché i nostri laboratori siano messi in grado di fare questa analisi, e allora in quel momento si potrà senz'altro addivenire ad un provvedimento che faccia obbligo di fare la dichiarazione.

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Il Ministero ha già dato assicurazione che seguirà attentamente la questione e che appena risulterà che è possibile

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 30 GENNAIO 1963

fare questa determinazione e che gli istituti saranno attrezzati, si farà promotore di un provvedimento legislativo di aggiornamento secondo quanto da noi indicato.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro che questo è un intendimento che il Governo già persegue, e spero di poter acquisire rapidamente degli elementi da poter comunicare alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 22 nel seguente testo:

« Chiunque vende prodotti disciplinati dalla presente legge, non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni, denominazioni o con dichiarazioni, indicazioni, denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie o natura della merce, è punito salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 250.000 a un milione. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge che abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione ».

L'VIII Commissione del Senato non lo ha così modificato:

« Chiunque vende prodotti disciplinati dalla presente legge, non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni, denominazioni o con dichiarazioni, indicazioni, denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie o natura della merce, è punito salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 250.000 a un milione.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge che abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione ».

PAVAN. Non mi sarei permesso di proporre l'emendamento che sto per proporre se la legge non dovesse obbligatoriamente tor-

nare al Senato. Siccome vi deve tornare, tanto vale vedere se è possibile emendare questo articolo in modo opportuno. Qui è scritto che chiunque vende prodotti disciplinati dalla presente legge o li pone in vendita, viene colpito dalle relative sanzioni indicate.

Nella recente legislazione sugli alimenti destinati all'uomo, questa incongruenza è stata corretta, proprio per evitare che venisse colpito il commerciante al minuto, mentre il responsabile è praticamente il produttore. Siccome molta di questa merce relativa ai mangimi viene confezionata, cioè viene preparata in sacchetti o scatolame, ecc., naturalmente la responsabilità deve risalire o al produttore o al commissionatore, che molto spesso è sia produttore che commissionatore insieme, perché non è il caso di andare a perseguire il povero biadaiole, nelle frazioni di campagna, che tiene in bottega questi mangimi preparati e li vende al contadino, il quale non può sapere che cosa sia contenuto in una scatola di merce; mai più manderemo in galera questo poveraccio che praticamente vende al minuto. Ecco la ragione del mio emendamento e del quale prego l'onorevole Presidente di dare lettura.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Pavan:

« Al primo comma, sostituire le parole: chiunque vende prodotti, con le altre: chiunque produce mangimi disciplinati dalla presente legge o ne prepara le confezioni per la messa in vendita ».

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. A prima vista l'argomento di Pavan sembra giusto e onesto, proponendosi infatti di non colpire il piccolo commerciante che va ad acquistare alla fabbrica. Però il problema è questo: se lo stesso piccolo commerciante compra un sacco e ne vende dieci chili, il sacco è aperto e si presta a tutte le manipolazioni. Ecco perché la legge dice: « chi vende ». E quindi bisognerà pensarci bene, trovare una conciliazione tra l'emendamento di Pavan e le necessarie cautele.

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Già in base all'attuale legislazione, quando un commerciante al minuto vende un sacchetto di mangime sigillato, ne risponde il produttore o chi l'ha confezionato; se è mangime sciolto, invece, ne risponde il venditore. Quindi, per me è quasi superfluo l'emendamento.

PAVAN. Perché allora si è emendata la legge sugli alimenti destinati all'uomo in questo senso ?

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Non le so dire quali siano stati i motivi...

TRUZZI. Onorevole Pavan, uno che vende all'ingrosso, può ritirare una partita di merce, toglierla dai sacchi, rimanipolarla e poi rimetterla in tanti altri sacchetti e così via. Se i sacchi sono sigillati, chi vende può sempre esibire la ricevuta dei sacchi venduti sigillati, perché la responsabilità risale anche a chi fabbrica, è evidente: se sono sigillati non vi sono dubbi.

SPONZIELLO. Desidero ricordare che, in materia penale, la responsabilità è personale. Premesso che l'emendamento Pavan, se accolto, andrà nuovamente modificato, dovendosi adottare l'espressione: « Chiunque produce per vendere », io esprimo parere contrario.

Il rivenditore, che giustamente si intende con questo emendamento difendere, trova già la sua tutela nella legge penale. Per difendersi dall'accusa di aver manipolato un sacco aperto, infatti, egli può dimostrare che la colpa risale al produttore, prelevando a tal fine un campione del mangime prelevato da un sacco sigillato.

BORGHESE. Gli argomenti legali addotti dall'onorevole Sponziello rendono inutile questo mio intervento. Avevo infatti pensato di proporre la seguente dizione: « Chiunque produce o vende prodotti sfusi.. », ma rinuncio a presentare l'emendamento.

PAVAN. La legge, così come formulata, non prevede neanche l'ammenda o la pena per il produttore, nel caso che i mangimi, come previsto dall'articolo 18, siano alterati.

PRESIDENTE. Il produttore vende al dettaglio. Anche lui, perciò, è colpito dalle sanzioni. Ritengo pertanto pleonastico il suo emendamento, onorevole Pavan.

PAVAN. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disciplina della produzione e del commercio dei mangimi » (1892-B).

Presenti e votanti	55
Maggioranza	28
Voti favorevoli	54
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianco, Bolla, Di Giannantonio, Caradonna, Casati, Fumano, De Leonardis, Del Giudice, Ferrari Francesco, Franco Renzo, Gerbino, Germani, Gomez D'Ayala, Gorrieri Ermanno, Grifone, Magno Michele, Marengi, Monte, Pavan, Prearo, Pucci Ernesto, Romagnoli, Salutari, Sangalli, Sodano, Speciale, Sponziello, Truzzi e Vetrone, *per la XI Commissione Agricoltura*;

Alessandrini, Amadeo Aldo, Baldi Carlo, Biaggi Nullo, Colleoni, Colombo Vittorino, Cremisini, Dal Falco, De' Cocci, De Martino Carmine, De Marzio Ernesto, Diaz Laura, Dosi, Gorrieri Dante, Granati, Graziosi, Gulloffi, Helfer, Longo, Longoni, Natoli Aldo, Origlia, Spaltone, Togni Giulio Bruno, Tognoni e Vacchetta, *per la XII Commissione Industria*.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI